

Il risarcimento del c.d. danno “tanatologico”

Avv. Rosanna G. Bisceglie, Ulissi & Partners

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2010, n. 8360, ha riconosciuto in capo ai parenti della vittima di un incidente il diritto al risarcimento “a titolo ereditario” del c.d. danno tanatologico, che consiste nella sofferenza patita dal defunto a causa di lesioni fisiche alle quali è seguita dopo breve tempo la morte.

La suddetta sentenza ha affrontato il caso di un agricoltore colpito da una scarica elettrica proveniente da cavi ad alta tensione che si erano intrecciati con i rami dell’albero sul quale stava lavorando. La morte della vittima non è stata immediata, ma è sopraggiunta dopo circa mezz’ora, mentre l’infortunato si trovava a cavalcioni su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell’elettrocuzione.

Con specifico riguardo a detto danno “tanatologico”, la Suprema Corte ha affermato che il giudice, in sede di liquidazione dei danni, possa «correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine»¹.

In tal modo, viene colmato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita², mentre lo ammette per la perdita della salute quando il soggetto è rimasto in vita per un tempo apprezzabile al quale lo commisura³.

Una sofferenza psichica siffatta, caratterizzata da massima intensità ancorché di durata contenuta, deve essere risarcita come danno morale, non essendo suscettibile di degenerare in patologia e dare luogo ad un danno biologico in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesione e morte.

Il giudice, pertanto, in sede di quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni morali per sofferenza psichica, deve personalizzarne la liquidazione tenendo conto anche del c.d. danno tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.

La somma liquidata a ristoro dei danni morali in favore dei parenti della vittima, quindi, deve comprendere sia l’importo dovuto iure haereditario per le gravi sofferenze patite dalla vittima prima della morte, sia i danni morali subiti iure proprio dai superstiti, a causa della perdita del rapporto parentale⁴.

La decisione in commento si inserisce nel solco giurisprudenziale tracciato dalle note sentenze delle Sezioni unite nn. 26972 e 26973 dell’11 novembre 2008, con le quali la Suprema Corte, da

¹ Vedi Cass., n. 26972 e 26973/2008.

² Cfr. Cass., n. 1704/1997 e successive conformi.

³ In tal senso, Cass., n. 6404/1998 e successive conformi.

⁴ Vedi anche, Cass., sez. III civ., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., sez. III civ., 30 settembre 2009, n. 20949; Cass., sez. III civ., 19 gennaio 2010, n. 702.

un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal codice civile (danni patrimoniali ex art. 2043 e danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059), definendo le distinzioni elaborate da dottrina e prassi (danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc.) alla stregua di mere categorie descrittive delle diverse modalità con cui si realizza il danno non patrimoniale; dall'altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto.

Con riguardo ai presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale, le citate sentenze delle Sezioni Unite e la sentenza in esame n. 8360/2010 forniscono una soluzione definitiva alla diatriba dottrinale e giurisprudenziale dell'ultimo decennio che ha visto contrapporsi due orientamenti.

Il primo, con riferimento ai presupposti, sosteneva che il danno non patrimoniale fosse risarcibile, non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito avesse leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica; mentre – in merito ai contenuti – riteneva che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, potesse essere distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed esistenziale ⁵.

Il secondo orientamento, invece, negava l'individuazione di sottocategorie in seno al danno non patrimoniale, contestando soprattutto la nuova figura del danno esistenziale. Tale orientamento riteneva che il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge – tra i quali rientrano i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti – mancasse del carattere di atipicità, proprio, invece, del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. Ne conseguiva, pertanto, l'impossibilità di concepire categorie generalizzanti come quella del danno esistenziale, poiché vi era il rischio di privare il danno non patrimoniale del suo carattere di tipicità ⁶.

Attualmente, a partire dalle citate sentenze delle Sezioni Unite, l'orientamento prevalente della giurisprudenza intende il danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, il cui ristoro postula, comunque, la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.

In altri termini, l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali purché vi sia il presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile ricavabili dal citato art. 2043.

Il suddetto art. 2059, tuttavia, precisa la Corte, è una norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità dei danni non patrimoniali, delimitandone così l'ambito

Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa, inoltre, ai casi di danno non

⁵ Questo orientamento è stato avallato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2003 allorché ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. tributando un espresso riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale", da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.

⁶ Cfr. Cass., n. 15760/2006; n. 23918/2006; n. 9510/2006; n. 9514/2007; n. 14846/2007.

patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione: cioè deve sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Sulla base di tale necessità di tutela dei diritti costituzionalmente rilevanti, la giurisprudenza precedente alle predette sentenze n. 26972 e 26973/2008 ha creato la figura del "danno esistenziale", individuato nel pregiudizio dovuto dalla alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita e nella compromissione della dimensione esistenziale della persona.

Il pregiudizio di tipo esistenziale, quindi, era considerato risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontrava la lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non era data tutela risarcitoria.

A tale riguardo, le Sezioni Unite, invece, sostengono che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

Alla luce di quanto analizzato, in definitiva, in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali, è possibile sostenere che non è possibile far riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale" perché in tal modo si correrebbe il rischio di configurare il danno non patrimoniale con i caratteri dell'atipicità e ciò anche laddove il danno esistenziale venisse qualificato come una categoria autonoma, in cui, tuttavia, confluirebbero fattispecie non necessariamente previste ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno.

L'elaborazione di una sottocategoria denominata "danno esistenziale" non trova sostegno nel legislatore ordinario né, tanto meno, viene ritenuta necessaria dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., la quale trova soddisfazione nella tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione ⁷.

Avv. Rosanna G. Bisceglie
Ulissi & Partners

Avvocato civilista, con significativa esperienza in tema di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, settore che viene affrontato sia in sede giudiziale, sia attraverso consulenze ed assistenze stragiudiziali. In tale ambito, assume particolare rilievo la sua competenza all'interno dello studio legale Ulissi & Partners in materia di responsabilità sanitaria. Infatti, oltre ad occuparsi dei danni derivanti da attività medica e ospedaliera, lo studio è noto nel settore per le iniziative intraprese sul piano legale per la tutela dei diritti dei cittadini vittime delle disfunzioni verificatesi nel settore della sanità pubblica, quali le cause azionate in seguito alla somministrazione di emoderivati contaminati e sangue infetto.

Per informazioni:

Ulissi & Partners
Via Muzio Clementi n. 68
00193 Roma
T. +39 0632110173
F. +39 0632506980

⁷ Così Cass., n. 15022/2005; n. 11761/2006; n. 29918/2006.